

FAQ Società Benefit

A Soggetti beneficiari

A.1 Quali soggetti possono accedere all'agevolazione?

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021, possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza:

- a) sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" al Registro delle imprese;
- b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;
- c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
- d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

A.2 Può presentare domanda una ditta individuale?

No. Ai sensi della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, possono acquisire la qualifica di società benefit solo le società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. Sono, pertanto, ammesse alle agevolazioni le società, ovvero le imprese dotate di personalità giuridica propria a prescindere dai soci che la compongono.

A.3 Possono accedere all'agevolazione i soggetti "only REA"?

No. Per accedere all'agevolazione devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'articolo 2082 del codice civile, relativi alla definizione di "imprenditore", esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è, peraltro, sufficiente; ad essa deve, infatti, aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili "imprese".

A.4 Nell'ipotesi in cui il soggetto istante svolga contemporaneamente due diverse attività economiche che rientrano in due diversi ambiti di *Regolamento de minimis*, sulla base di quale criterio viene identificato il Regolamento applicabile?

Così come disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale 4 maggio 2022, i soggetti richiedenti le agevolazioni rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all'attività svolta in via prevalente alla data di presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell'impresa istante.

B Modalità di presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione

B.1 Se l'impresa istante non è rappresentata legalmente da una persona fisica, bensì da una o più persone giuridiche, deve accreditarsi alla piattaforma informatica al fine di poter presentare istanza?

Si. Tali imprese dovranno necessariamente accreditarsi alla procedura informatica, inviano all'indirizzo cdibenefit@pec.mise.gov.it, entro i termini previsti, una PEC contenete l'apposito modulo, opportunamente compilato e firmato digitalmente. Nell'inoltro del modulo, si ricorda di inserire come oggetto della PEC il seguente testo: *"Società Benefit - Richiesta di accreditamento alla procedura informatica"* seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione.

B.2 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di accesso all'agevolazione?

Come previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 maggio 2022, le istanze per l'accesso all'agevolazione possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste dal bando, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

B.3 Come deve essere compilata l'istanza di accesso all'agevolazione?

L'istanza di accesso all'agevolazione deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica raggiungibile all'indirizzo che sarà comunicato con congruo anticipo prima dell'apertura dello sportello. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica, oltre ad inibire la predisposizione dell'istanza ai soggetti che, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e/o d), del decreto interministeriale 12 novembre 2021, consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di istanza è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti.

C Spese ammissibili e concessione delle agevolazioni

C.1 Quali spese sono ammissibili al fine di beneficiare dell'agevolazione?

Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit. Rientrano tra quelle ammissibili:

- a) le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;
- b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Rimangono, invece, escluse le spese relative a imposte e tasse e l'imposta sul valore aggiunto qualora la stessa rappresenti per il beneficiario un costo effettivo recuperabile.

C.2 È ammissibile una spesa con data di emissione dicembre 2021 e pagata a gennaio 2022?

Si. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera e), del decreto direttoriale 4 maggio 2022, si considerano ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale, purché il relativo pagamento sia stato effettuato entro la data di presentazione dell'istanza.

C.3 In quale forma e in misura è concessa l'agevolazione?

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili per l'intervento agevolativo, ai sensi del pertinente regolamento de minimis e nella misura del 50% delle spese ammissibili. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro.

C.4 Come vengono istruite le istanze di accesso all'agevolazione?

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza e il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis. In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l'agevolazione concedibile e ad avviare l'iter amministrativo finalizzato alla concessione e a consentire la fruizione dell'agevolazione.

C.5 Le imprese beneficiarie come saranno informate dell'ammissione all'agevolazione?

Il Ministero, effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà all'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

C.6 Quali azioni sono poste dal Ministero al fine di consentire la fruizione delle agevolazioni ai beneficiari?

Al fine di consentire la fruizione dei beneficiari, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società benefici ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso.